ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DEL CLERO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero". Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce: una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale. L'istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo. - Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Versione in vigore dal 21 luglio 1961, non più in vigore dal 11 gennaio 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-per-l-assicurazione-di-invalidita-e-vecchiaia/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-22-dicembre-1973-n-903/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it